



## LEZIONE 2

### L'IDENTIFICAZIONE E L'ELEZIONE DI DOMICILIO

#### Introduzione

Benvenuti, in questa seconda lezione approfondiremo:

- l'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
- il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio
- l'assunzione di altre sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti.

Bene, non ci resta che cominciare!

#### Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone

Secondo la disposizione dell'art. 349 c.p.p., *la Polizia giudiziaria procede all'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.*

Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.

Tali rilievi devono, invece, essere sempre eseguiti quando la persona da identificare sia un apolide, un soggetto del quale è ignota la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente alla UE ovvero un cittadino di uno Stato membro privo del codice fiscale.

In tal caso, la P.G. trasmette al P.M. copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo (C.U.I.) della persona nei cui confronti sono svolte le indagini.

Qualora tali accertamenti comportino il prelievo di saliva o di capelli e non vi sia il consenso dell'interessato, la P.G. procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e poi confermata per iscritto, da parte del P.M.

Quando procede alla identificazione, la Polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161 c.p.p. nonché ad



indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità.

Tale inciso, previsto dalla Riforma Cartabia, comporta l'inserimento di ulteriori informazioni richieste all'indagato da parte della P.G. al fine di agevolare e facilitare le notificazioni nonché le possibilità di ricerca dell'indagato.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 66 (ovvero gli ammonimenti della P.G. all'indagato circa le conseguenze in caso di rifiuto o di false informazioni).

Nel caso in cui l'indagato o la persona si rifiuti di farsi identificare, ovvero fornisca generalità o documenti di identificazione di cui si possa ritenere la falsità, la Polizia giudiziaria può procedere al **fermo per l'identificazione**: si dispone l'accompagnamento coattivo della persona negli uffici di P.G. per il tempo strettamente necessario ai fini dell'identificazione e comunque non oltre le dodici ore, ovvero, - previo avviso anche orale al P.M. - non oltre le ventiquattro ore nelle ipotesi in cui l'identificazione risulti particolarmente complessa ovvero occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete.

Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al Pubblico Ministero il quale, se ritiene che non ricorrano le condizioni previste, ordina il rilascio della persona accompagnata.

In ogni caso al Pubblico Ministero è data notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora del rilascio.

## Il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio

La Polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indagato, se è nelle condizioni di farlo, indica all'indagato le norme di legge che si assumono violate, la data, il luogo del fatto storico di reato nonché l'autorità procedente e lo invita a dichiarare o eleggere domicilio per le notifiche in uno dei luoghi indicati dall'art 157 c.p.p. (abitazione o luogo di lavoro).

Con l'introduzione della Cartabia è stato disposto che l'indagato o l'imputato possano dichiarare o eleggere anche **un domicilio telematico**, comunicando un indirizzo di posta elettronica certificata che consenta di rendere possibile la notifica degli atti in modalità telematica.



Allo stato, tuttavia, non sussistendo un obbligo per i privati cittadini di essere titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata, la dichiarazione di un domicilio digitale costituisce comunque una mera facoltà per l'indagato.

Nel medesimo frangente, la Polizia giudiziaria avverte l'indagato che le successive notifiche saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o al difensore d'ufficio, fatta eccezione di alcuni atti quali:

- l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare;
- gli atti introduttivi del giudizio;
- il decreto penale di condanna;

che saranno notificati personalmente alla parte o al domicilio dichiarato o eletto.

Con l'introduzione della Cartabia, la dichiarazione o l'elezione di domicilio svolge dunque una funzione effettiva solo in relazione all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e di tutti gli ulteriori atti di citazione a giudizio di riti alternativi nonché del decreto penale di condanna.

Tutte le notificazioni successive, difatti, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio.

Contestualmente, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti dalla Polizia giudiziaria che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione, nonché nel caso in cui il domicilio divenga inadeguato, le notificazioni degli atti successivi verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o nominato anche d'ufficio.

Nella stessa occasione, al fine di rendere possibile una interlocuzione ed un rapporto effettivo tra il difensore e l'assistito anche per le vie brevi, nonché per renderlo rintracciabile, la Polizia giudiziaria avverte l'indagato che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito nella sua disponibilità (un recapito telefonico ma anche l'indirizzo di posta elettronica) e di comunicare eventuali successivi mutamenti, pena la nullità della notifica nei casi in cui non sia stato dato l'avvertimento e, nonostante ciò, sia stata compiuta la notifica mediante consegna dell'atto al difensore.



L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se la P.G. procedente non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso da parte del difensore domiciliatario.

La Cartabia ha inteso occuparsi anche della dichiarazione o elezione di domicilio del querelante.

Nel momento in cui raccoglie la denuncia querela, o in un momento successivo, l'ufficiale di Polizia giudiziaria ha il compito di informare la persona offesa della facoltà di dichiarare o eleggere domicilio in un luogo fisico ovvero presso un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle notifiche.

Analogamente a quanto previsto per l'imputato, anche il querelante è tenuto a comunicare all'autorità procedente eventuali variazioni del domicilio dichiarato o eletto.

Il fine, difatti è quello di rendere maggiormente partecipe la persona offesa dal reato che abbia sporto querela. Proprio in tale ottica, nel corso del dibattimento, qualora la persona offesa, senza giustificato motivo, non compaia all'udienza alla quale è stata citata in qualità di testimone, è prevista un'ipotesi di remissione tacita della querela.

### Assunzione di sommarie informazioni rese dall'indagato

L'art. 350 c.p.p. disciplina e prevede tre diverse modalità di assunzione delle sommarie informazioni dell'indagato al cui svolgimento provvede la Polizia giudiziaria.

Gli ufficiali di Polizia giudiziaria assumono sommarie informazioni testimoniali utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo alla presenza del difensore (art. 350 c.1 e seguenti incluso il comma 4 bis c.p.p.).

Trattandosi di un atto che prevede la necessaria assistenza del difensore, prima di procedere all'assunzione delle sommarie informazioni, la Polizia giudiziaria deve invitare la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia, in difetto (nel caso in cui la persona si riserva o si rifiuti di nominare un legale di fiducia), dovrà provvedere ad individuare un difensore d'ufficio come previsto dall'art. 97 comma terzo c.p.p.

Poiché il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto, questi deve essere tempestivamente preavvisato circa il luogo, il giorno e l'ora in cui si procederà all'assunzione delle sommarie informazioni.



Le sommarie informazioni devono essere assunte con le modalità previste dall'art. 64 c.p.p., nel rispetto delle regole generali previste per l'interrogatorio.

Pertanto, prima di procedere all'atto, l'indagato deve essere avvertito che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti, che ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ad eccezione di quelle relative alla sua identità personale, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso, e che, se renderà dichiarazioni sui fatti che concernono la responsabilità altrui, assumerà in ordine a tali fatti l'ufficio di testimone.

L'assunzione delle sommarie informazioni deve avvenire senza l'utilizzo di metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare le capacità di ricordare o valutare i fatti.

Nel corpo del verbale devono essere riportate integralmente sia le domande che le risposte, nonché le eventuali osservazioni del difensore e deve essere fatta menzione della presenza di persone (quali interpreti, operatori tecnici per riprese audiovisive...) che assistono l'ufficiale di Polizia giudiziaria al compimento dell'atto.

Le modifiche attuate dalla Cartabia hanno inoltre previsto che su richiesta della Polizia giudiziaria e con il consenso dell'indagato e del difensore, il Pubblico Ministero possa autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza.

Il quinto comma dell'art. 350 c.p.p. disciplina invece le sommarie informazioni rese dalla persona indagata sul luogo o nell'immediatezza del fatto.

In tal caso, gli ufficiali di Polizia giudiziaria, anche senza la presenza del difensore, possono assumere dalla persona indagata - anche se in stato di arresto o fermo - tutte le notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.

Di tali dichiarazioni è vietata ogni documentazione e utilizzazione.

La Polizia giudiziaria può anche ricevere dichiarazioni spontanee (art. 350 comma 7 c.p.p.) dalle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita l'utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503 c.p.p. (ai fini delle contestazioni sulla verifica della credibilità dell'imputato).

## Assunzione di altre sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti



Tra le attività investigative tipiche della Polizia giudiziaria, il legislatore prevede anche l'assunzione di sommarie informazioni da persone diverse dall'indagato quali: il possibile testimone e l'indagato o l'imputato in procedimento connesso o collegato.

L'art 351 c.p.p., difatti, prevede che gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria possano assumere sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, cioè dai potenziali testimoni.

In tale ipotesi non è prevista l'assistenza del difensore poiché le persone informate sui fatti non rivestono la qualità di indagato.

Tuttavia, qualora le sommarie informazioni debbano essere assunte da persona imputata in un procedimento connesso o da persona imputata in un reato collegato a quello per cui si procede, all'atto deve procedere un ufficiale di Polizia giudiziaria, il quale deve avvertire la persona della necessaria assistenza del difensore, sia esso di fiducia oppure d'ufficio; quest'ultimo deve essere comunque tempestivamente preavvisato.

Nei casi in cui proceda all'assunzione di persone minori, ovvero di particolari delitti aventi ad oggetto minori, la P.G. si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile.

Allo stesso modo, procede dove debba assumere informazioni da una persona offesa maggiorenne in condizione di particolare vulnerabilità.

Secondo quanto stabilito dalla riforma Cartabia, alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni deve essere sempre dato avviso del diritto ad ottenere che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

## Riepilogo e conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa videolezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito:

- l'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;



- il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio
- L'assunzione di altre sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti.

Grazie per l'attenzione!